



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
c.d. “WHISTLEBLOWING”
(D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea
n. 1937/2019)

CDD S.p.A.

EDIZIONE	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
1	0		Adozione
1	1	16/07/2025	Modifica referente interno

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. SCOPO	3
3. DEFINIZIONI.....	3
4. CHI PUO' SEGNALARE.....	3
5. COSA SI PUO' SEGNALARE.....	3
6. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
7. COME SI PUO' SEGNALARE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
8. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE	5
9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
11. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	7
12. LE MISURE DI PROTEZIONE.....	8
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
14. DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	9
ALLEGATO 1.....	10

1. PREMESSA

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

2. SCOPO

L’istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliano segnalare possibili violazioni rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza all’interno del proprio contesto di lavoro e/o nell’esercizio delle proprie funzioni.

La *ratio* di tale procedura è quella di definire gli strumenti e le modalità di segnalazione e le tutele al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite o comportamenti censurabili, in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarli per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ritorsive e discriminatorie.

3. DEFINIZIONI

«Società» ossia CDD S.p.A.

«OdV» ossia Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

«Gestore» ossia il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno, competente a trattare la segnalazione.

«Fornitore» ossia il soggetto che ricopre il ruolo di service provider per i canali di segnalazione interno, destinatario della segnalazione.

- **Il Gestore del canale di segnalazione interna in CDD S.p.A. è individuato in un Comitato (c.d. Comitato Whistleblowing) appositamente designato e composto dall’OdV, Avv. Mattia Sgarbossa, e dalla Responsabile Qualità e Referente 231, Dott.ssa Martina Merico.**

«Violazioni» ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità della Società così come indicati nell’art. 2 del D.Lgs. 24/2023 e dettagliati nel successivo punto 5.

«Segnalazione» ossia la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.

«ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. CHI PUO’ SEGNALARE

Possono effettuare segnalazioni coloro che ritengono di essere venuti a conoscenza di Violazioni durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, cioè:

- i lavoratori subordinati, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro)
- i candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione)
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società
- i liberi professionisti, fornitori di beni e servizi e i consulenti
- gli azionisti, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

5. COSA SI PUO' SEGNALARE

Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico

La presente procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Tutte le segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina Whistleblowing saranno archiviate dal Gestore. Dell'archiviazione verrà data comunicazione al segnalante, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda dei recapiti rilasciati dal segnalante al momento della segnalazione. Il segnalante potrà quindi riproporre nuova segnalazione avente a oggetto Violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e della presente Procedura, ovvero inoltrare la medesima segnalazione non relativa alle predette Violazioni per tramite di diversi canali aziendali. Si nota che i soggetti che presentano segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina Whistleblowing non avranno diritto alla tutela prevista dalla normativa in materia.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

CDD S.p.A. ha attivato propri canali di segnalazione interni ed ha individuato il Comitato Whistleblowing quale soggetto Gestore.

CDD S.p.A. ha individuato quale Fornitore dei canali di segnalazione interni la società Winger S.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE) Via Piccard 16/G.

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e nella gestione della segnalazione sono tenuti a garantire la riservatezza del segnalante e a gestire la segnalazione nel rispetto della normativa.

Le segnalazioni interne devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali alternativi:

- **chiamando il numero verde: 800.033.720 – attivo dal lunedì al venerdì – ore 9,30/12,30;**
- **compilando il format sul portale di gestione delle segnalazioni, raggiungibile dal seguente link: www.whistleblowingfacile.it;**
- **scrivendo alla società esterna di consulenza: Winger S.r.l. – Ufficio Segnalazioni D. Lgs. 24/2023 – Via Piccard 16/G, 42124, Reggio Emilia (RE);**
- **fissando un appuntamento con un professionista appositamente incaricato, presso gli uffici della società esterna Winger S.r.l., siti in Via Piccard 16/G, Reggio Emilia (RE).**

Nel caso in cui la segnalazione, espressamente identificata come segnalazione Whistleblowing o desumibile come tale, venga presentata tramite canali differenti, dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Con riguardo, poi, alle segnalazioni in cui la persona segnalata risulti essere uno dei componenti del Comitato Whistleblowing oppure si ritenga possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi con uno dei componenti del Comitato Whistleblowing (ad esempio se un membro del Comitato Whistleblowing sia il segnalante ovvero se sia una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione), la segnalazione:

- se riguarda o coinvolge l'OdV, deve essere trasmessa come Riservata Personale alla c.a. Responsabile Qualità, Dott.ssa Martina Merico, in forma scritta tramite posta all'indirizzo Via Bosco 99/A – 42019 Scandiano (RE);
- se riguarda o coinvolge la Responsabile Qualità, Dott.ssa Martina Merico, deve essere trasmessa come riservata personale alla c.a. dell'OdV, Avv. Mattia Sgarbossa, in forma scritta tramite posta, all'indirizzo viale B. Ramazzini n. 39/E, Reggio Emilia (RE) c/o Analisi s.p.a.

Per le segnalazioni presentate a mezzo posta Si suggerisce di indicare sulla busta la dicitura "riservata personale – Comitato Whistleblowing CDD S.p.A."; è inoltre necessario inserire all'interno di questa due ulteriori buste: una contenente la segnalazione (se del caso, utilizzando il Modello Allegato 1 alla presente Procedura) e la seconda contenente i dati identificativi del segnalante, i recapiti, e copia del relativo documento di identità.

7. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità (nome, cognome, recapiti a cui contattare il segnalante) del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione o l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione o documentazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante, se dettagliate e circostanziate in modo da consentirne l'istruttoria saranno ugualmente prese in esame e verificate dal Gestore.

Saranno, invece, oggetto di archiviazione le segnalazioni che all'esito di un vaglio preventivo del Gestore risultino improcedibili e cioè, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- non riconducibilità del segnalante ai soggetti ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa (i.e. soggetti che non rientrano nelle categorie elencate al precedente paragrafo 4);

- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o inappropriate;
- manifesta infondatezza per mancanza di elementi di fatto essenziali idonei a giustificare accertamenti.

Negli accertati casi di improcedibilità il Gestore sarà comunque tenuto a motivare l'archiviazione della segnalazione predisposta e a darne comunicazione al segnalante secondo modalità compatibili con il canale interno utilizzato.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

- Avviso di ricevimento della segnalazione

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Fornitore dei canali di segnalazione interni rilascia al segnalante avviso di ricevimento, a conferma della presa in carico, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro recapito a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati.

- Avvio dell'istruttoria della segnalazione

Ricevuta tempestiva notizia della segnalazione da parte del Fornitore, il Gestore avvia l'istruttoria in tempi ragionevoli, dando diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

Qualora la segnalazione pervenga per tramite della piattaforma informatica, la Responsabile Qualità e Referente 231 Dott.ssa Martina Merico, titolare delle autorizzazioni all'accesso sistema informatico, comunica tempestivamente anche all'OdV la notizia, affinché il Gestore possa dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

Il Gestore provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l'eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In tal senso, il Gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro strumento di recapito a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati e può richiedere, se necessario, integrazioni e/o documentazione.

Il Gestore deve, nel rispetto della riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, nell'espletamento delle attività istruttorie, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali soggetti esterni.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, la segnalazione dovesse risultare fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante, il Gestore informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'oggetto della segnalazione, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni, sollecitando l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

Oltre ai casi di improcedibilità della segnalazione, di cui sopra, la segnalazione sarà senz'altro archiviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) infondatezza a seguito di istruttoria;
- 2) segnalazione estranea rispetto all'oggetto di competenza del Gestore;

- 3) impossibilità di proseguire l'istruttoria per mancato riscontro di richiesta di integrazioni (informazioni e/o documenti) da parte del segnalante.

Qualora la segnalazione risulti infondata, il Gestore provvede all'archiviazione della stessa, dando comunque avviso al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito dell'istruttoria e sulle ragioni dell'archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante, almeno annualmente in occasione della presentazione della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.

- **Conclusione della procedura**

L'istruttoria deve concludersi entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore dovrà inviare, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro recapito a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati, un riscontro alla persona segnalante in merito all'esito dell'istruttoria e alle relative motivazioni, anche in caso di archiviazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'istruttoria della segnalazione non consenta di rispettare il termine sopra indicato, il Gestore dovrà comunque inviare al segnalante, entro il predetto termine di tre mesi, una comunicazione interlocutoria, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati, avvisando della necessità di proseguire le opportune verifiche del caso.

Si precisa che la Responsabile Qualità e Referente 231 Dott.ssa Martina Merico è, nel Comitato Whistleblowing, l'unica titolare delle credenziali di accesso al sistema informatico utilizzato quale piattaforma di segnalazione. Tutte le azioni del Gestore che fanno riferimento all'utilizzo della piattaforma di segnalazione, si intendono svolte operativamente in prima persona dalla stessa, e devono essere precedute da preventivo confronto con l'OdV.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge.

Il Gestore è tenuto a rispettare ed assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023, per la quale viene richiesto all'uopo espresso consenso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito all'esito dell'istruttoria, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ancorché conseguenti ad essa. Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità raccolto dal Gestore. In tale ipotesi, è onere del Gestore della segnalazione comunicare al segnalante, le ragioni per cui la rivelazione della sua identità è ritenuta indispensabile nei termini di cui sopra.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale con la conseguente responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC.

10. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Responsabilità penale e civile del segnalante

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale del segnalante nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del segnalante non trova applicazione in caso di responsabilità penale (diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Limitazioni della responsabilità

Si ricorda, altresì, che l'art. 20 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce che non sia punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni stesse fosse necessaria per svelare la violazione e che la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nei termini di legge.

Non si applica tale limitazione di responsabilità e, quindi, non possono essere mai rivelate:

a) le informazioni classificate, b) il segreto professionale forense e medico e c) le deliberazioni degli organi giurisdizionali (di cui all'art. 1, comma 3 D.Lg. 24/2023).

Al ricorrere di tale ipotesi, il soggetto segnalante non può essere rinvenuto responsabile nemmeno in ambito civile o amministrativo, salvo che il fatto non costituisca reato.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità di qualsiasi natura del soggetto segnalante per i comportamenti, gli atti e le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto diritti e tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, IV comma c.c..

11. LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione, oltre che al segnalante, si applicano:

a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In caso di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, le misure di protezione si applicano anche a quest'ultima.

Divieto di ritorsione

I soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, discriminazione o comunque non possono essere oggetto di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante non potrà, in ragione della segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi degli art. 17 e 19 del D. Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata dall'interessato all'ANAC per l'emissione delle conseguenti sanzioni ovvero può essere adita la competente Autorità Giudiziaria o Amministrativa per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive lese.

Misure di sostegno

È, inoltre, istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, riporta i nominativi degli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali connesso alla gestione della segnalazione, si rinvia all'apposita informativa pubblica sul sito internet di CDD S.p.A.

13. DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

CDD S.p.A. provvede a dare visibilità alla presente procedura tramite pubblicazione sul sito web della Società al link <https://www.cdd.it/whistleblowing/>, nonché tramite affissione nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO 1

Trasmessa a mezzo posta

MODELLO DI SEGNALAZIONE

Dati del segnalante

Inserire i dati del segnalante.

Nome e cognome del segnalante: _____

Posizione lavorativa nella Società o ruolo assunto esternamente rispetto alla Società: _____

Indicazione di contatto per successivi contatti tra il Gestore e il segnalante.

Indicare il canale tramite cui essere contattato e ricevere aggiornamenti dal Gestore.

☐ E-mail: _____

☐ Indirizzo: _____

Informazioni Preliminari

In che modo si è venuti a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

☐ L'ho vista accadere

☐ Mi è stata riportata da un collega

☐ Mi è stata riportata da una persona esterna alla Società

☐ L'ho scoperta casualmente da documento/file

☐ Altro (specificare): _____

L'illecito/violazione oggetto della segnalazione è già stato segnalato internamente alla Società?

☐ Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione: _____

☐ No

È già stato, invece, segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, Autorità Nazionale AntiCorruzione)

☐ Sì. Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni? _____

☐ No

Che tipo di illecito o violazione si vuole segnalare?

☐ condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello

Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico;

☐ illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei

trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- ☐ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- ☐ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta);
- ☐ violazioni sulla parità di genere
- ☐ altro

Descrizione dei fatti.

Inserire una descrizione di quanto è successo in modo esteso.

Contesto temporale

Quando si è verificata l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

Beneficio e Danneggiamento

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Qual è il livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- ☐ Nessuno
- ☐ Sono vittima
- ☐ Sono testimone
- ☐ Altro (specificare):

Ne ha già parlato con qualcuno?

- ☐ Amici
- ☐ Parenti
- ☐ Colleghi
- ☐ Superiore gerarchico
- ☐ Altro (specificare):

Ulteriori informazioni per verificare la segnalazione.

Possono essere fornite ulteriori informazioni, dettagli o anche documentazione utile al fine di verificare la veridicità della segnalazione in oggetto.



ATTENZIONE

Si ricorda che prima di effettuare una segnalazione è necessario prendere attentamente visione della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dalla Società, in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione
- quali sono le tutele per il segnalante previste dall'azienda

Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023. I dati saranno trattati da CDD S.p.A., in qualità di titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa estesa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cdd.it/whistleblowing/>

Luogo e data Scandiano, 4 dicembre 2025

Firma 